



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
MARINA MELONI	Consigliere
CLOTILDE PARISE	Consigliere-Rel.
GUIDO MERCOLINO	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.12/06/2024 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 10749/2022 R.G. proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA [redacted]  
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]  
[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato  
[redacted]

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL' INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'  
CIVILI E L' IMMIGRAZIONE - UNITA' DUBLINO, elettivamente  
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso  
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che  
lo rappresenta e difende *ex lege*

-resistente-



avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TRIESTE n. 2190/2022  
depositato il 07/04/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024  
dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

### FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Trieste, con decreto pubblicato il 7-4-2022, ha respinto il ricorso di ██████████ cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento notificato il 4 giugno 2018, per il tramite della Questura di Gorizia, prot. ██████████ di data 2 maggio 2018, con il quale il Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo-Unità di Dublino ha disposto, ex art.18.1.b. del Regolamento UE n. 604/2013, Reg. Dublino III, il suo trasferimento in Germania, Paese in cui lo straniero risultava avere già presentato una precedente domanda di protezione internazionale, come risultante dal sistema Eurodac, e che aveva comunicato di accettare la richiesta di ripresa in carico. Il Tribunale ha affermato, per quanto ora di interesse, che: a) non vi era prova che l'amministrazione avesse disatteso gli oneri di informativa, in ogni caso ricadenti sullo Stato membro depositario della prima domanda di accoglienza (vd. art. 4 e art. 20 par. 2), sicché risultava rispettata l'applicazione della procedura di cui agli art. 4,5 e 26.3 reg.to UE 604\13, mediante la raccolta di dichiarazioni alla presenza di un interprete e lo Stato italiano aveva assolto l'obbligo di fornire le informazioni relative all'individuazione dello Stato membro competente, come indicato nel decreto di trasferimento; le doglianze difettavano di relazione con il provvedimento impugnato, stante l'impossibilità per il giudice adito di conoscere la procedura svoltasi o da svolgersi in altro Stato membro; l'obbligo di trasmettere le informative necessarie gravava sullo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, fermo restando che pure l'eventuale inosservanza dell'onere di



informativa, da escludere nel caso di specie viste le **allegazioni del** Ministero, non era produttiva di nullità\inefficacia ex reg.to UE 604\13, né poteva dirsi coartato il diritto di difesa stante l'assistenza di un interprete, la traduzione in inglese (lingua veicolare), la presentazione dell'impugnazione; b) non risultava documentata la presenza di gravi carenze nel sistema di asilo e accoglienza o il rischio di trattamenti inumani o degradanti, richiamato il principio di reciproca fiducia tra gli Stati membri; c) andava infine disattesa la domanda di permesso umanitario in quanto il D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, in vigore dal 5 ottobre 2018 aveva modificato il sesto comma dell'art. 5 D. lgs. 286/98 ed escluso tale possibilità quando "ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"; ne conseguiva l'inammissibilità della richiesta, ferma restando la insussistenza dei "casi speciali" previsti dal D.L. 113/18, e in ogni caso la domanda *"appare estranea alla procedura Dublino inerente la competenza tra Stati, dovendo al contrario essere formulata in sede amministrativa"*.

**2.** Avverso la suddetta pronuncia [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4-5-2022, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno-Unità di Dublino, che si è costituito al solo fine di partecipare ad eventuale udienza di discussione.

Il procedimento veniva di fatto sospeso, essendo stata la questione dell'interpretazione e dell'applicazione concreta del Regolamento c.d. Dublino III portata all'attenzione della Corte di Giustizia UE con quattro ordinanze di rinvio pregiudiziale sollevate dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 8668/21) e dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE dei Tribunali di Roma (ordinanza di rimessione del 12.04.2021), Firenze (ordinanza 29.04.2021) e Trieste (ordinanza di rimessione 02.04.2021), con conseguente





necessità di dover attendere la decisione la pronuncia della Corte di Giustizia investita della questione, quale giudice deputato all'interpretazione della normativa comunitaria.

**3.** Intervenuta la sentenza della Corte di giustizia (Corte di giustizia UE, Sezione Seconda, Sentenza del 30/11/2023, C-228/21 e altre riunite), è stata fissata udienza per la trattazione del ricorso in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione dagli artt. 4 e 5 del regolamento Dublino 604/2013 e correlata violazione degli obblighi informativi previsti dalle citate norme, come assume di avere illustrato nella memoria autorizzata del 16 febbraio 2021. Deduce che il Tribunale di Trieste ha affermato che non vi era prova che l'amministrazione avesse disatteso gli oneri di informativa, senza, tuttavia, precisare in che modo l'Unità Dublino avrebbe assolto a tale onere; l'Amministrazione, peraltro, non aveva neppure affrontato il tema, né aveva mai sostenuto di essere tenuta a rispettare tale onere, come, ad avviso del ricorrente, risulta dalla comparsa di costituzione del giudizio di merito, il cui contenuto trascrive nel ricorso.

**2.** Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per la decisione che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle contestazioni del ricorrente circa l'omessa comunicazione dei motivi di rigetto della domanda di protezione formalizzata in altro Stato membro e l'omessa consegna di copia della decisione medesima e della documentazione relativa al procedimento amministrativo e la conseguente violazione o falsa applicazione dell'articolo 11 della direttiva 2013/32/UE, rubricato criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante, attuata in Italia con d.lgs. 142/2015, nonché dell'articolo 17 Regolamento UE



604/2013, con riferimento all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché agli articoli 1,2 e 4 CEDU, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per la decisione che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla attuale situazione di pericolo e di conflitto nelle aree limitrofe [REDACTED] e, comunque, violazione o falsa applicazione dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra e dell'articolo 19, primo comma, del d.lgs. 286/1998, nonché dell'articolo 5, comma 6, d.lgs. nr. 286 del 1998, nella formulazione vigente *ratione temporis* alla data di presentazione della domanda, dell'articolo 2, lett. e) e lett. g) d.lgs. n. 251/2007, dell'articolo 14 d.lgs. n. 251/2007, nonché violazione falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova, nonché violazione o falsa applicazione dell'articolo 8 del d.lgs nr. 25 del 2008, che pone a carico del giudicante il potere-dovere di cooperazione istruttoria, denunciando sia che il Tribunale avrebbe dovuto accertare la veridicità delle contestazioni sollevate (circa la mancata informazione scritta ricevuta sull'esito della domanda di protezione internazionale presentata nel diverso Stato membro), in quanto è posto a carico del Ministero dell'Interno l'onere di allegare la documentazione afferente la procedura di asilo svoltasi presso il Paese di prima istanza, sia che il Tribunale non aveva affrontato il riferimento compiuto dal ricorrente al principio del «*non refoulement indirecto*», illustrato, nella memoria depositata, in relazione all'attuale situazione geopolitica dell'area da cui egli proviene, limitrofa [REDACTED] venendo meno al dovere di cooperazione officiosa. Deduce infine che il caso di cui trattasi, doveva essere esaminato alla luce del complesso normativo risultante dalle modificazioni apportate dal D.L. 130/2020 all'art.19 T.U.I..

**3.** Il primo motivo è fondato.





**3.1.** La Corte di giustizia UE, con la recente sentenza del 30/11/2023 (Corte di giustizia UE, Sezione Seconda, 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21), si è pronunciata su una serie di questioni pregiudiziali sollevate da questa Corte di Cassazione e da vari giudici di merito nazionali, nell'ambito di controversie vertenti sulla legittimità delle decisioni di trasferimento emesse, in forza dell'art. 18, paragrafo 1, lett. b), Regolamento Dublino III (ipotesi che concerne la ripresa in carico di persona che ha presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in cui essa è in corso d'esame) o lett. d) (ipotesi relativa alla ripresa in carico di persona che ha presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in cui essa è stata respinta), al fine della ripresa in carico degli interessati da parte dello Stato membro richiesto. In tale sentenza, la Corte di giustizia UE, in relazione alle questioni pregiudiziali concernenti gli obblighi informativi (che interessano il presente giudizio), ha affermato i seguenti principi: a) *«80... l'articolo 4 del regolamento Dublino III richiede la consegna dell'opuscolo comune non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale, indipendentemente dal fatto che si tratti, o meno, di una prima domanda»*, dovendo tale consegna intervenire *«al più tardi»*, in base all'art. 29 del Regolamento Eurodac, al momento della trasmissione delle impronte digitali acquisite al sistema centrale *«indipendentemente dalla questione se tale persona abbia, o meno, presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro»* (par. 84); b) l'opuscolo comune contenuto nell'allegato X al regolamento Eurodac è volto a informare tutti i richiedenti protezione internazionale in merito alle disposizioni del Regolamento Dublino III e del Regolamento Eurodac ed è suddiviso in due parti, ossia la parte A e la parte B (par. 87), entrambe da consegnare (par. 90); c) la consegna



dell'opuscolo comune è prescritta anche nella procedura di ripresa in carico, in quanto «la questione della determinazione dello Stato membro competente non è necessariamente definitivamente chiusa» in detta fase (par. 94) e l'interessato potrebbe (par. 97) offrire elementi di prova utili (relativi, ad es., ad una cessazione delle competenze dello Stato membro richiesto o al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di ripresa in carico o al mancato rispetto da parte dello Stato richiedente del termine di trasferimento o all'esistenza di carenze sistemiche nello stato membri richiesto o all'esistenza, tenuto conto dello stato di salute dell'interessato, di un rischio reale e acclarato di trattamenti inumani o degradanti in caso di trasferimento nello Stato membro richiesto) così da modificare la determinazione dello Stato membro competente avvenuta in precedenza in un altro Stato membro o influire su una siffatta determinazione (par. 100); d) «l'articolo 4 del regolamento Dublino III e l'articolo 29 del regolamento Eurodac devono essere interpretati nel senso che l'obbligo di fornire le informazioni in essi contemplate, in particolare l'opuscolo comune, si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Eurodac, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino III» (punto 102); e) quanto al colloquio personale, prescritto dall'art.5 del Regolamento Dublino III, esso, a differenza dell'opuscolo comune che è volto a informare l'interessato in merito all'applicazione di tale Regolamento, «costituisce il modo per verificare che tale interessato comprenda le informazioni contenute in tale opuscolo e rappresenta





*un'occasione privilegiata, se non la garanzia, per esso, di poter comunicare all'autorità competente elementi d'informazione che possono portare lo Stato membro interessato a non rivolgere a un altro Stato membro una richiesta di ripresa in carico e persino, se del caso, a impedire il trasferimento di detta persona» (par. 105);*

f) l'obbligo di svolgere il colloquio personale contemplato nel menzionato art.5 «*si impone tanto nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, previste rispettivamente dall'articolo 20, paragrafo 1, e dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, quanto nell'ambito di una domanda di protezione internazionale successiva e di una situazione, come quella di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Eurodac, che possono dar luogo a procedure di ripresa in carico previste dall'articolo 23, paragrafo 1, e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino III» (par. 106).* Dopo aver chiarito contenuto e finalità degli obblighi informativi prescritti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III, la Corte di giustizia UE, nella menzionata pronuncia, esaminando la questione delle conseguenze da trarre dalla violazione dei suddetti obblighi, ha evidenziato che la persona destinataria di un provvedimento di trasferimento ha diritto ad un ricorso effettivo avverso tale decisione, ai sensi dell'art. 27, paragrafo 1, del Regolamento Dublino III, che «*deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto delle norme che assegnano la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal regolamento medesimo [sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C-194/19, EU:C:2021:270, punto 34 e giurisprudenza ivi citata]*». Ciò significa che il ricorso avverso una decisione di trasferimento, previsto dall'articolo 27, paragrafo 1, del menzionato Regolamento, deve, in linea di principio, poter avere ad oggetto la violazione degli obblighi che tali disposizioni comportano e, in particolare, la





mancata consegna dell'opuscolo comune, nonché il mancato svolgimento del colloquio personale (paragrafi da 107 a 110 della sentenza menzionata). Poiché il Regolamento Eurodac non fornisce risposta in ordine alle conseguenze che possono discendere dalla violazione degli obblighi informativi, la Corte di giustizia ha affermato che, in mancanza di una normativa euro-unitaria, *«spetta, in virtù del principio di autonomia processuale, all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti dei singoli, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività) [sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C-194/19, EU:C:2021:270, punto 42 e giurisprudenza ivi citata; ... sentenza del 16 luglio 2020, Addis, C-517/17, EU:C:2020:579, punti 56 e 57, nonché giurisprudenza ivi citata]».*

La stessa Corte di giustizia, tuttavia, in considerazione del rilievo, da parte dei giudici italiani, circa la difficoltà di ricavare dal diritto nazionale *«conseguenze giuridiche in modo certo»*, in relazione al rispetto del principio di effettività, dopo aver richiamato i principi già affermati nella sentenza del 16 luglio 2020, Addis, C-517/17 - sentenza pronunciata in relazione a una situazione in cui un cittadino di paese terzo, già beneficiario dello *status* di rifugiato in uno Stato membro, contestava all'autorità competente di un altro Stato membro, in cui aveva presentato un'altra domanda di protezione internazionale, di non averlo ascoltato prima del rigetto della sua domanda di asilo, in forza dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva *«procedure»* - ha chiarito che: a) quanto alla mancanza del colloquio personale, fatta eccezione delle ipotesi



descritte al par. 2 dell'art. 5 del Regolamento Dublino III (nelle quali l'obbligo di effettuare il colloquio è escluso), la decisione di trasferimento deve essere annullata *«a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest'ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione»* (par. 124-128); b) qualora invece il colloquio personale sia stato svolto ma non sia stato consegnato *«prima dello svolgimento di detto colloquio»* l'opuscolo comune, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento Dublino III o dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento Eurodac, *«il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l'annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso»* (par. 125-128).

**3.2.** In tale ottica, si è posta anche la giurisprudenza di questa Corte, successiva alla pronuncia della Corte di giustizia sopra ricordata (v., tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10331 del 17/04/2024 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12170 del 06/05/2024). È stata, in particolare, evidenziata la diversità strutturale tra l'opuscolo informativo, da consegnare al richiedente la protezione internazionale secondo quanto previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, d.lgs. n. 25 del 2008 e l'opuscolo informativo cd. comune, che va





consegnato all'interessato ai sensi del menzionato art. 4 del Regolamento Dublino III. Pur nell'ambito di un procedimento unitario, infatti, gli obblighi informativi a carico dell'Amministrazione competente sono diversi, dovendosi, infatti, rilevare la presenza di: 1) quelli delineati, in generale, dall'art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008, emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE (cd. Direttiva Procedure), per i richiedenti protezione internazionale; 2) quelli, di contenuto più esteso, prescritti dagli artt. 4 («*Diritto d'informazione*», implicante l'obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell'allegato X al Regolamento Eurodac) e 5 («*Colloquio personale*») del Regolamento Dublino III, nel dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale. Sulla scorta di tale rilievo, con le citate pronunce si è ritenuto che, in sede di decisione su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall'Unità Dublino, dovuta a ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l'autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III, secondo l'interpretazione conforme fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza sopra menzionata (Corte di giustizia UE, Sezione Seconda, 30 novembre 2023, C-228/21 e altre cause riunite), pur nell'unitarietà del procedimento, non possano ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall'art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008, ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate negli artt. 4 (diritto all'informazione, implicante l'obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell'allegato X al Regolamento Eurodac) e 5 («*Colloquio personale*»), in quanto aventi il dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire



all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale, con la conseguenza che, ove questi specifici adempimenti non risultino assolti, alla luce della audizione effettuata e delle informazioni risultanti dalle allegazioni e produzioni dell'autorità amministrativa, onerata della prova, la decisione di trasferimento deve essere senz'altro annullata.

Nelle stesse pronunce, viene evidenziato che il rispetto delle garanzie procedurali in esame (gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III) assolve anche alla finalità di assicurare il diritto della persona destinataria di un trasferimento ad un ricorso effettivo avverso tale decisione, ai sensi dell'art. 27, paragrafo 1, del Regolamento stesso, sicché, come evidenziato dalla Corte di giustizia nella sentenza sopra richiamata, la decisione di trasferimento deve essere annullata ove, oltre a non essere consegnato l'opuscolo informativo, non risulti dimostrato il compimento del colloquio personale.

**4.** In sintesi, a fronte della compiuta e precisa allegazione del cittadino straniero, che deduca, anche nel corso del giudizio, con le note difensive ex art.3, comma 3-sexies, d.lgs. 25/2008 o comunque con note scritte o nella discussione orale, ove disposta dal giudice (cfr. Cass. 16860/2024), il mancato espletamento del colloquio personale e la mancata consegna dell'opuscolo informativo, l'onere di provare il corretto assolvimento degli obblighi informativi ricade sull'Amministrazione e, ove non abbia assolto a tale onere probatorio, il provvedimento di trasferimento deve essere annullato.

**5.** Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver rilevato che il ricorrente aveva censurato – tra l'altro – la violazione degli obblighi informativi previsti a carico dell'amministrazione dagli articoli 4 e 5 del Regolamento Dublino III, ha ritenuto, erroneamente per quanto si è detto, che gli obblighi informativi dovessero essere assolti dallo





**Stato membro di prima accoglienza del migrante e comunque che**  
non fosse stato coartato il diritto di difesa, stante l'assistenza di un interprete, la traduzione nella lingua veicolare (inglese) e la presentazione dell'impugnazione. Il Tribunale ha aggiunto che non vi era prova che l'amministrazione avesse disatteso gli oneri di informativa, "viste le allegazioni del Ministero", ed invece, come si è visto, l'onere probatorio grava sull'amministrazione. Dunque, in disparte la non linearità del percorso argomentativo e il riferimento, criptico, alle allegazioni del Ministero, il Tribunale ha rigettato la doglianza, benché l'Unità Dublino non avesse dimostrato di aver adempiuto agli obblighi informativi, da assolvere, secondo i principi suesposti, nel giudizio di primo grado, che è disciplinato dall'art.3 del d.lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. n. 13/2017, conv. con modificazioni nella legge n. 46/2017, e che, in particolare, al comma 3-quinquies, prevede a carico dell'amministrazione l'obbligo di depositare *«i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento»*.

Occorre, infine, dare atto che la questione dell'inefficacia del provvedimento di trasferimento ex art. 29 Reg. Dublino risulta sollevata per la prima volta, con la memoria illustrativa, nel presente giudizio, atteso che non è trattata nel decreto impugnato, né il ricorrente indica compiutamente se, quando e come l'ha dedotta nel giudizio di merito, e ciò in disparte il rilievo che in ogni caso detta questione risulterebbe assorbita.

**6.** L'accoglimento del primo motivo di ricorso, nei termini sopra evidenziati, rende, infatti, superfluo l'esame del secondo, che è assorbito, e il decreto impugnato deve essere cassato. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito e il provvedimento di trasferimento dell'Unità Dublino deve essere annullato.



**7. In considerazione dei recenti interventi chiarificatori della Corte**  
di Giustizia e di questo giudice di legittimità, ricorrono giusti motivi  
per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero  
giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,  
cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il  
provvedimento di trasferimento del ricorrente [REDACTED]  
notificato il 4 giugno 2018, per il tramite della Questura di Gorizia,  
prot. [REDACTED] di data 2 maggio 2018 emesso dal Ministero  
dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione,  
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo,  
Unità Dublino;

compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi di  
giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione  
civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 giugno 2024

La Presidente

Maria Acierno

